

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLA PUBBLICITA' NEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI BARI- MODUGNO E MOLFETTA. CIG 7029244BA4**

**§§§§§§§§§§§§**

**Articolo 1**

**Oggetto dell'appalto**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'appalto della gestione degli impianti pubblicitari e della pubblicità nei territori degli agglomerati industriali di Bari-Modugno e Molfetta, con esclusione di quello relativo a Bitonto-Giovinazzo, nei quali l'ASI S.p.A. è concessionaria del Consorzio ASI di Bari.

L'appalto viene affidato sia a fronte del pagamento da parte della ditta aggiudicataria, in favore dell'ASI S.p.A. di Bari, di un canone annuale oltre iva come per legge se ed in quanto dovuta, come risultante dal verbale di aggiudicazione.

L'impresa aggiudicataria è obbligata, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera a regola d'arte degli impianti di nuova installazione che avverrà a sua cura e spese.

Gli impianti di nuova installazione saranno ceduti dalla ditta aggiudicataria all'ASI S.p.A., in proprietà piena ed esclusiva, a titolo gratuito, al cessare, per qualsiasi causa motivo o ragione (recesso, risoluzione ecc.), dell'appalto.

L'attività di gestione degli impianti pubblicitari e della relativa pubblicità dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti, dei regolamenti comunali, delle deliberazioni dell'ASI S.p.A. e da quanto stabilito dalle norme previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari del Consorzio ASI di Bari, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2013 n. 408, del quale l'ASI S.p.A. è concessionaria.

**Articolo 2**

**Subentro della ditta aggiudicataria**

L'appaltatore ha l'obbligo, dalla data di sottoscrizione del contratto, di accettare in distacco, per tutta la durata dell'appalto, il dipendente, con contratto individuale a tempo parziale e indeterminato nella forma del part-time ciclico, con esclusione dell'attività lavorativa dal 15 maggio e 30 giugno di ogni anno, di cat. C, posizione economica C1, con CCNL FICEI del 29 novembre 2016, attualmente addetto al servizio pubblicità, con oneri a proprio carico.

Il portafoglio dei corrispettivi già acquisito dall'ASI S.p.A. alla data di inizio del servizio, avente ancora efficacia alla data di subentro, sarà trasferito pro- quota a titolo oneroso alla ditta aggiudicataria, che riconoscerà all'ASI S.p.A., proporzionalmente il canone come risultante da verbale di aggiudicazione oltre i costi sostenuti per il materiale pubblicitario.

Tale criterio varrà anche nell'ipotesi di cessazione del contratto per qualsiasi causa.

### **Articolo 3**

#### **Determinazione della superficie disponibile**

La consistenza attuale degli impianti pubblicitari nella disponibilità a qualsiasi titolo dell'ASI S.p.A., già installati nel territorio di sua competenza, è tal quale a quella espressa negli allegati da 1 a 6, che fanno parte integrante e sostanziale del presente capitolato, unitamente agli impianti che la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di installare.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad installare, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto, i nuovi impianti pubblicitari da ubicare negli spazi come individuati negli allegati da 7 a 13 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato, uguali per tipologia a quelli esistenti.

### **Articolo 4**

#### **Obblighi a carico dell'appaltatore**

Rientrano nelle obbligazioni contrattuali dell'appaltatore, oltre il pagamento del canone, le seguenti ulteriori prestazioni a proprie cura e spese. Esse sono inderogabili ed estese a ciascun impianto:

1. manutenzione straordinaria di tutti gli impianti oggetto del presente Capitolato, sia quelli esistenti che quelli di nuova installazione nessuno escluso, finalizzata al loro completo mantenimento in termini di funzionalità e di sicurezza, anche con interventi strutturali e fornitura e posa in opera di materiali, durante tutto il periodo di validità dell'appalto (gli interventi potranno riguardare a titolo indicativo e non esaustivo, la sostituzione di pannelli rotti, la sistemazione di pluviali otturati, il risanamento di elementi strutturali divelti o danneggiati a causa di incidenti, atti vandalici, eventi atmosferici ecc.); nel caso in cui l'impianto sia in condizioni tali da non poter essere ripristinato, si provvederà alla fornitura e posa in opera di un nuovo manufatto con dimensioni e caratteristiche tecniche identiche a quello esistente previa sua rimozione, compreso il trasporto e smaltimento, presso le discariche autorizzate, del materiale di risulta. A tal fine l'appaltatore dichiarerà di aver preso pienamente visione, prima della sottoscrizione del contratto, di tutti gli impianti esistenti sul territorio interessato all'appalto, del loro stato d'uso e manutenzione e conservazione, obbligandosi, ove necessario, ad effettuare i dovuti interventi di manutenzione, ripristino o sostituzione, con spese a proprio carico;
2. manutenzione ordinaria, di pulizia e tinteggiatura di tutti gli impianti oggetto del presente Capitolato, compresi tutti gli interventi necessari per il loro mantenimento in termini di efficienza, funzionalità e decoro dell'ambiente, durante tutto il periodo di validità del contratto.
3. spostamento e reinstallazione dei manufatti per motivate esigenze di pubblico servizio;

4. verifica periodica della stabilità con particolare attenzione agli ancoraggi con intervento immediato nel caso in cui venissero a mancare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
5. verifica dei requisiti di funzionalità e sicurezza in relazione alle normative vigenti ed adeguamento a quelle che potrebbero essere emanate durante il periodo di durata dell'appalto;
6. apposizione sugli impianti di specifica targhetta riportante il numero e la data di rilascio e di scadenza dell'autorizzazione pubblicitaria, nonché il numero dell'impianto;
7. custodia degli impianti di cui l'appaltatore assume la piena ed esclusiva responsabilità per danni cagionati a terzi, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile;
8. non creazione di situazioni di pericolo e di intralcio alla circolazione e l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare la sicurezza del transito pedonale e veicolare, come previsto dal Nuovo Codice della Strada approvato con DLgs. n.285/92 s.m.i.;
9. rispettare tempestivamente gli adempimenti dichiarativi e di pagamento connessi all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nei confronti del soggetto attivo d'imposta;
10. osservare le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008, esonerando l'ASI S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità riveniente dalla inosservanza degli obblighi e adempimenti ivi previsti;
11. applicare nei confronti del personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, nonché l'osservanza delle disposizioni di legge previdenziali ed assistenziali vigenti, delle norme di sorveglianza sanitaria e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
12. designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e il referente per la gestione successiva all'aggiudicazione;
13. rispondere totalmente ed integralmente dell'operato dei propri dipendenti e di quello gestito in distacco;
14. dotarsi di una sede operativa ubicata all'interno degli agglomerati di Bari-Modugno o Molfetta, oppure al di fuori dei suddetti agglomerati ma comunque all'interno di uno dei citati Comuni.

Sono, inoltre, a totale carico dell'appaltatore:

- a) le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula e registrazione, compresi quelli fiscali;
- b) le spese relative all'imposta di pubblicità ed a ogni altra tassa, imposta, canone, diritto, onere o tributo derivante dalla esecuzione dell'appalto, che sono e/o saranno istituiti e/o

applicati dallo Stato o dai Comuni o altri Enti Pubblici ove sono e saranno installati gli impianti pubblicitari;

c) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o nulla osta da privati, Enti Pubblici e da terzi in genere, che dovessero essere necessari e le relative spese anche di natura fiscale per l'esercizio dell'attività affidata;

d) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d'opera e attrezzo;

e) le spese di rimozione, smaltimento e trasporto a rifiuto dei manufatti di cui sia necessaria la sostituzione, compresi gli oneri di scarica;

f) ogni altra spesa derivante dalla fornitura di beni e servizi relativi alla gestione dell'appalto.

Il servizio di gestione degli impianti pubblicitari dovrà essere conforme alle modalità risultanti dal verbale di aggiudicazione, dal presente capitolato e dal relativo contratto.

Ogni inadempienza relativa agli obblighi previsti contrattualmente sarà contestata all'appaltatore, alternativamente a mezzo fax o pec o raccomandata

a.r. dall'ASI S.p.A. e la ditta aggiudicataria sarà tenuta a provvedervi entro il termine di 7 giorni dal ricevimento. In caso d'inadempienza dei vari obblighi previsti ai commi precedenti, l'ASI S.p.A. potrà provvedervi d'ufficio prelevando l'importo delle spese sostenute dalla cauzione definitiva costituita ed applicando una penale di €. 2.500,00. L'appaltatore ha l'obbligo di produrre, a semplice richiesta dell'ASI S.p.A., tutta la documentazione inerente la corretta esecuzione del contratto, per i controlli ritenuti necessari e comunque per ogni esigenza amministrativa.

## **Articolo 5**

### **Obblighi a carico dell'ASI S.p.A.**

L'ASI S.p.A. è tenuta a:

1. indicare ed a mettere a disposizione dell'appaltatore i siti e le aree ove installare i nuovi impianti pubblicitari, di cui abbia la piena disponibilità, onde consentire alla stessa l'assolvimento ai propri obblighi senza alcun indugio;
2. designare un Responsabile del contratto quale referente ed interlocutore unico dell'appaltatore per il controllo e la sorveglianza di tutte le fasi di esecuzione del contratto, con il compito di coordinare e/o promuovere gli adempimenti in ordine alla regolare esecuzione del contratto stesso.

## **Articolo 6**

### **Durata**

L'appalto di cui al presente Capitolato ha una durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, non rinnovabile.

Alla scadenza del predetto periodo, il rapporto contrattuale si intende cessato di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte dell'ASI S.p.A..

## **Articolo 7**

### **Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall'affidamento di quanto oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva, in contanti o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa per un importo pari ad un'annualità del canone dovuto all'ASI S.p.A. comprensivo di iva.

Qualora la cauzione sia costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro e non oltre 15 giorni, a semplice richiesta dell'ASI S.p.A..

La garanzia fideiussoria dovrà avere durata pari a quella della concessione, essa sarà presentata in originale all'ASI S.p.A. prima della formale sottoscrizione del contratto di appalto.

In caso di mancato e/o ritardato versamento delle somme dovute dall'appaltatore, l'ASI S.p.A. procederà alla escussione della cauzione.

L'appaltatore, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione. Qualora durante la gestione del servizio, la cauzione sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'ASI S.p.A., in caso di mancato reintegro, previa messa in mora dell'appaltatore, l'ASI S.p.A. avrà la facoltà di risolvere il contratto per colpa di questi.

La cauzione prestata sarà restituita o svincolata al termine del contratto, mediante adozione di apposito provvedimento, solo successivamente alla consegna della banca dati relativa alla gestione del servizio e al trasferimento in proprietà, a titolo gratuito all'ASI S.p.A., di tutti gli impianti pubblicitari di nuova installazione, alla riconsegna di quelli di sua proprietà in buono stato d'uso, manutenzione e conservazione, nonché all'accertamento della inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti il contratto.

## **Articolo 8**

### **Stipulazione del contratto**

L'appaltatore deve presentare la documentazione necessaria per la firma del contratto di appalto, comprensiva della cauzione di cui all'articolo 7 e delle polizze di cui all'art. 14, entro il termine assegnato dall'ASI S.p.A.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di:

1. perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti comunali e di tutte le norme che disciplinano espressamente la materia oggetto dell'appalto di cui al presente capitolato;
2. accettazione di quanto oggetto del presente capitolato per quanto attiene la perfetta gestione.

## **Articolo 9**

### **Modalità e termini di pagamento del canone**

Il canone per la gestione degli spazi pubblicitari nel territorio di competenza dell'ASI S.p.A., dovrà essere corrisposto dall'appaltatore alla società appaltante, in due rate semestrali anticipate, di pari importo, la prima alla data di sottoscrizione del contratto e poi via via ogni primo del mese di inizio di ogni semestre, a presentazione di regolare fattura da parte dell'ASI S.p.A.

Il versamento di quanto dovuto, dovrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico i cui estremi saranno riportati in fattura.

Nel caso in cui l'appaltatore ritardi il pagamento di una rata di oltre 30 (trenta) giorni rispetto al termine stabilito, ma comunque non oltre i 50 (cinquanta) giorni, sarà applicato un interesse di mora pari al tasso commerciale, vigente tempo, calcolato in ragione dei giorni di ritardo, a norma del dlgs 9/10/2002 n. 231 e s.m.i.

Per ritardi nei pagamenti superiori ai 50 (cinquanta) giorni, il contratto di appalto si risolverà di diritto, ex art. 1456 C.C., ritenendo l'ASI S.p.A. tale termine perentorio ed essenziale e procederà ad incamerare la cauzione, con riserva di rivalsa per i danni subiti.

Il valore del canone non é da intendersi in alcun modo correlato all'effettivo grado di utilizzo delle superfici destinate allo sfruttamento pubblicitario e/o agli introiti che l'appaltatore otterrà come corrispettivo dell'utilizzo degli stessi.

## **Articolo 10**

### **Domicilio dell'Appaltatore**

Al domicilio eletto dell'appaltatore si intendono ritualmente effettuate tutte le comunicazioni e notificazioni anche giudiziarie dipendenti e conseguenti il contratto.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata all'ASI S.p.A..

Deve essere altresì, tempestivamente comunicata all'ASI S.p.A., ogni variazione dei recapiti telefonici, fax e/o posta elettronica certificata.

Le variazioni non comunicate sono ad esclusivo rischio dell'appaltatore

## **Articolo 11**

### **Utilizzo pubblicitario degli impianti**

Gli impianti e gli spazi pubblicitari sono destinati solo per l'utilizzo, lo sfruttamento e lo svolgimento delle attività espressamente e tassativamente indicate nel presente Capitolato.

Tale utilizzo, sfruttamento e attività si intendono effettuati e svolti direttamente ed unicamente dal soggetto appaltatore.

## **Articolo 12**

### **Facoltà dell'ASI S.p.A.**

L'ASI S.p.A. si riserva la più ampia facoltà di vietare l'esposizione di messaggi pubblicitari in contrasto con norme imperative, di ordine pubblico, contrarie al buon costume, lesivi dei diritti costituzionali e della dignità delle persone.

L'ASI S.p.A. ha, inoltre, la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati, a mezzo pec ovvero a mezzo fax; in caso di inadempimento, ha il potere di rimozione autonoma, con addebito all'appaltatore di tutte le spese relative e conseguenti.

## **Articolo 13**

### **Danneggiamenti e mantenimento della funzionalità degli impianti**

L'appaltatore dovrà, a propri esclusivi onere e cura, provvedere tempestivamente ad effettuare tutti gli interventi di ripristino della sicurezza, dell'integrità, del decoro e della funzionalità di tutti gli impianti oggetto del contratto, che dovessero, in qualunque momento durante l'intero periodo della validità contrattuale, risultare rotti o danneggiati, imbrattati da vernici o altro materiale, asportati o distrutti in tutto o in parte, per qualsiasi motivo o causa, ivi compresi gli atti vandalici, dolosi, colposi, tumulti, incidenti, eventi atmosferici o qualsiasi altra motivazione non espressamente qui prevista.

Viene fatta salva la possibilità di rivalsa verso terzi responsabili da parte dell'appaltatore.

Tutti gli interventi e/o sostituzioni necessari ed opportuni dovranno essere effettuati dall'appaltatore con tempestività, responsabilità ed accuratezza.

Tutti gli elementi che saranno installati in sostituzione, per effetto del presente articolo, non incidono sui quantitativi oggetto del contratto, né alcuna pretesa od opposizione potrà essere avanzata dall'appaltatore all'ASI S.p.A.. Nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria, l'appaltatore si obbliga, a propria cura e spese e senza alcun onere per l'ASI S.p.A., ad eseguire almeno le seguenti operazioni:

1. lavori di piccola entità quali, a titolo di esempio, la verticalizzazione dei sostegni eventualmente inclinati, il bloccaggio degli stessi all'incastro, la fornitura della minuteria

necessaria in sostituzione o in mancanza di quella preesistente perchè ossidata o vandalizzata (bulloni, viti, rondelle), la fornitura di materiale di consumo quali cemento, pietrisco, ecc.; gli interventi devono essere eseguiti entro 7 gg dal verificarsi dell'evento ovvero dalla segnalazione dell'ASI S.p.A. o di terzi;

2. interventi di ripristino e/o posa in opera degli impianti conseguenti ad atti di vandalismo, e/o eventi eccezionali, (posizionamento ex novo di sostegni caduti o inclinati ecc. ) con le stesse modalità del punto precedente;

3. esecuzione di interventi di riparazione urgenti con particolare riferimento a quelli che possono costituire pericolo all'incolumità delle persone, da eseguirsi, in qualsiasi orario e con qualsiasi condizione atmosferica, tassativamente entro le 24 ore dalla chiamata/segnalazione dell'ASI S.p.A. o di Pubbliche autorità, Enti o di terzi in genere;

4. pulizia trimestrale degli impianti compresa l'eliminazione di scritte, pitture, affissioni abusive di manifesti ecc.;

5. lavori di ripristino delle condizioni di decoro degli impianti conseguenti ad affissioni abusive di manifesti, imbrattamenti, atti di vandalismo ecc. da realizzarsi entro 7 giorni dalla segnalazione da parte dell'ASI S.p.A. o di terzi.

## **Articolo 14**

### **Responsabilità per danni e garanzie**

L'appaltatore é obbligato a vigilare sulla integrità degli impianti compresi nella concessione e a provvedere alle cautele necessarie per la loro conservazione.

Qualora dai manufatti, per fatto doloso o colposo, o per guasti o per mancata manutenzione, o anche per sola causa di forza maggiore, causa naturale o qualsiasi altra causa, dovessero derivare danni a cose e/o persone, l'appaltatore resta l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti di terzi, restando sollevata l'ASI S.p.A. da qualunque responsabilità, controversia giudiziale o stragiudiziale che dovesse sorgere per i danni causati.

L'ASI S.p.A. resta ad ogni effetto estranea agli obblighi derivanti dai contratti posti in essere dall'appaltatore afferenti la pubblicità esposta negli spazi di sua competenza e/o da possibili atti illeciti posti in essere dalla stessa e/o dai suoi dipendenti o da terzi in genere.

L'appaltatore é obbligato a stipulare con primaria compagnia di assicurazione, gradita all'ASI S.p.A., un'adeguata polizza assicurativa RCT/O per danni cagionati a terzi, compresa l'ASI S.p.A., fornendone copia alla stessa, prima della sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso.

La predetta polizza dovrà avere massimali di importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) € 2.000.000,00 (duemilioni/00) unico per ciascun



sinistro;

R.C.O. (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro) € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ogni persona danneggiata.

La polizza dovrà prevedere l'esclusione dell'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dello stesso affidante e, pertanto, l'ASI S.p.A. si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità connessa o derivante dalla gestione degli impianti e da ogni altra attività ad essi inerente.

## **Articolo 15**

### **Modifica, sospensione e risoluzione di diritto**

L'ASI S.p.A. potrà modificare, sospendere o risolvere di diritto e, in qualsiasi momento, il contratto di appalto, a causa di motivi di pubblico interesse, disposizioni legislative e/o regolamentari che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione delle aree consortili con gli impianti pubblicitari.

La risoluzione di diritto per i motivi di cui innanzi darà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva consegna all'ASI S.p.A. dei siti occupati e di tutti gli impianti (compresi quelli installati dall'appaltatore che diverranno di proprietà esclusiva dell'ASI S.p.A. a titolo gratuito) e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva, rimanendo escluso ogni altro e diverso corrispettivo a qualsiasi titolo anche sotto forma di risarcimento o rimborsi spese.

Per i casi di modifica e/o sospensione del contratto, il canone potrà essere modificato proporzionalmente con decorrenza dalla data di richiesta da parte dell'appaltatore.

## **Articolo 16**

### **Altre cause di risoluzione del contratto**

Costituiscono causa di risoluzione di diritto del relativo contratto anche:

1. la mancata corresponsione di una sola rata del canone dovuto o la corresponsione oltre i termini di cui all'art. 9;
2. i casi di constatata negligenza rispetto ai termini e prescrizioni contrattuali dell'appaltatore che si ripetessero tre volte in un anno;
3. il fallimento dell'appaltatore;
4. non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
5. subappalto del contratto;
6. cessione a terzi, anche parziale, del contratto.

Nell'ipotesi di fallimento dell'appaltatore, la risoluzione di diritto del contratto si deve intendere automaticamente intervenuta alla data della dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale

competente.

Potranno costituire, altresì, causa di risoluzione del relativo contratto:

- a) inadempienze degli obblighi retributivi e/o contributivi verso il personale dipendente;
- b) aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- c) non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- d) la reiterata e/o grave violazione o mancata ottemperanza anche ad una sola clausola ovvero agli obblighi ed oneri posti a carico dell'appaltatore in base al Capitolato, all'offerta di gara e al contratto;
- e) la mancata, corretta e tempestiva manutenzione degli impianti;

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere da a) ad e), l'ASI S.p.A., previa contestazione degli addebiti, invita per iscritto all'appaltatore inadempiente a formulare entro 15 giorni dalla richiesta le ragioni a giustificazione del proprio comportamento. Qualora entro il citato termine l'appaltatore non comunichi alcuna giustificazione ovvero le giustificazioni vengano ritenute non fondate e/o non accoglibili, l'ASI S.p.A. intimerà per iscritto all'appaltatore di adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni. Trascorso infruttuosamente detto termine il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto. L'ASI S.p.A. non sarà tenuta al rimborso di quanto pagato dall'appaltatore a qualsiasi titolo, né a corrispondere a quest'ultimo alcunché, a qualunque titolo, né a tenerlo indenne da oneri o spese, anche verso terzi, e né al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte. La risoluzione anticipata di diritto del contratto, per i casi previsti nel presente articolo, comporta a carico dell'appaltatore l'applicazione di una penale di €. 100.000,00 (Euro centomila/00) a titolo di risarcimento danni.

A tal fine l'ASI S.p.A. si rivarrà sulla garanzia prestata dall'appaltatore, ai sensi di quanto successivamente disposto dal presente Capitolato, salva ogni ulteriore azione nei confronti di questi.

## **Articolo 17**

### **Diritto di Recesso**

È data facoltà alle parti, a partire dall'inizio del secondo anno di esecuzione del contratto, di recedere dallo stesso con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con a.r. al domicilio eletto.

In tale ipotesi, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, gli impianti dovranno essere consegnati all'ASI

S.p.A. materialmente e formalmente. A tal fine dovrà essere redatto, in contraddittorio tra i rappresentanti dell'appaltatore e l'ASI S.p.A., apposito verbale e contestuale inventario analitico relativo a numero, posizionamento, stato di fatto, manutentivo e conservativo degli impianti.

Nell'ipotesi di recesso da parte dell'appaltatore, egli sarà tenuto al versamento del canone contrattuale per l'intero semestre.

Nell'ipotesi di recesso da parte dell'ASI S.p.A. nulla sarà dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, anche sotto forma di rimborso spese.

## **Articolo 18**

### **Divieti di cessione e di subappalto**

Il contratto non può essere, per nessuna ragione, ceduto anche parzialmente, né sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano. E' fatto, altresì, divieto assoluto all'appaltatore di subappaltare, affittare, concedere in uso in comodato o comunque concedere a qualsiasi titolo a soggetti terzi, anche parzialmente, il contratto nonché l'utilizzo e/o lo sfruttamento e/o lo svolgimento di attività diretta o indiretta degli spazi, ovvero delle attrezzature con le quali si occupano gli spazi.

## **Articolo 19**

### **Variazioni**

Il contratto, nel corso della gestione, potrà essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato. Potrà, altresì, essere oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a nuove successive intervenute esigenze.

Integrazioni e variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo, previo accordo tra le parti.

Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative o regolamentari, anche derivanti da scelte dell'ASI S.p.A., i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza, l'ASI S.p.A. ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto, senza che l'appaltatore possa accampare diritti e/o risarcimenti di sorta, anche a titolo di rimborsi spese.

## **Art. 20**

### **Consegna degli impianti al termine del contratto**

Al termine del contratto, l'appaltatore consegnerà all'ASI S.p.A. tutti gli impianti, sia quelli facenti parte della dotazione iniziale di proprietà o in uso e nella disponibilità di ASI S.p.A., sia quelli dallo stesso installati durante il periodo di esecuzione del contratto, in piena efficienza e manutenzione. Quest'ultimi impianti saranno trasferiti in proprietà esclusiva e a titolo gratuito all'ASI S.p.A., senza alcuna formalità, entro e non oltre 30 giorni dal cessare per qualsiasi causa, motivo o ragione degli effetti del contratto, senza corresponsione al soggetto aggiudicatario di alcun compenso, indennità e/o rimborsi.

## **Articolo 21**

### **Risoluzione delle controversie**

Le eventuali controversie saranno devolute alla cognizione esclusiva del Foro di Bari. E' escluso l'arbitrato e, pertanto, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del d.lgs. 50/2016, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

## **Articolo 22**

### **Penali**

Per tutti i casi non diversamente disciplinati, l'inosservanza a quanto stabilito con il presente capitolato e dal relativo contratto si renderà applicabile, a carico della ditta aggiudicataria, una penale di €. 2.500,00 elevabili al doppio in caso di recidiva.

## **Art. 23**

### **Elezione di domicilio**

Le parti eleggono domicilio:

L'ASI S.p.A presso la sede sociale in via delle Dalie 5 70026 Modugno (Ba);

La ditta aggiudicataria presso la sede legale che risulterà dagli atti di gara.